

ALLEGATO "E" ALL'ATTO DEL NOTAIO TERESA LOMONACO DI  
MERCATO SAN SEVERINO IN DATA 10 MARZO 2021, REP. N.  
5.243/2.762. =====

===== S T A T U T O =====

===== STATUTO =====

DENOMINAZIONE E SEDE =====

ARTICOLO 1.1 =====

A tutti gli effetti di legge, ed in particolare, ai fini previsti dall'art. 14, comma 15 e segg., della Legge 21 dicembre 1999, n. 526, e ai sensi degli artt. 2602 e segg. cod. civ., è costituito un consorzio volontario, tra i soggetti inseriti nel sistema di controllo della Indicazione Geografica Protetta "Rucola della Piana del Sele", che assume la denominazione "CONSORZIO DI TUTELA DELLA RUCOLA DELLA PIANA DEL SELE IGP" (d'ora in poi "Consorzio"). =====

ARTICOLO 1.2 =====

Il Consorzio ha la sede legale ed amministrativa in Eboli (SA), SS 18 Località Corno d'Oro. La sede potrà essere trasferita altrove, nel rispetto delle norme statutarie e delle leggi nazionali, ma comunque sempre all'interno del territorio individuato quale areale di produzione della rucola di Indicazione Geografica Protetta "Rucola della Piana del Sele Igp". Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio potrà altresì istituire e modificare o sopprimere sedi secondarie, nonché filiali, agenzie e rappresentanze sia in territorio nazionale sia all'estero. =====

ARTICOLO 1.3 =====

Il Consorzio è regolato dalle disposizioni del seguente statuto e da eventuale Regolamento applicativo la cui efficacia deve ritenersi subordinata all'approvazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. =====

DURATA =====

ARTICOLO 2 =====

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2071 (duemilasettantuno) e potrà essere successivamente prorogata nei modi e termini di legge. =====

OGGETTO =====

ARTICOLO 3 =====

Il Consorzio non persegue scopo di lucro ed ha per oggetto i seguenti scopi che svolge a favore di tutti i soggetti iscritti al Piano dei Controlli della "RUCOLA DELLA PIANA DEL SELE IGP": =====

1. promuovere l'applicazione del Disciplinare e proporre di esso eventuali modifiche, nonché promuovere il miglioramento delle caratteristiche qualitative della RUCOLA DELLA PIANA DEL SELE; =====
2. definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo della produzione in termini di



sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato; tutelare, promuovere, valorizzare e curare gli interessi generali della Rucola della Piana del Sele anche attraverso l'informazione del consumatore; avanzare proposte di disciplina regolamentare, anche in attuazione del Disciplinare registrato, e svolgere compiti consultivi relativi alla RUCOLA DELLA PIANA DEL SELE; =====

3. costituire, detenere ed utilizzare a tutti i fini previsti dal presente Statuto il marchio consortile; =====

4. offrire consulenza tecnica alle aziende della filiera produttiva della RUCOLA DELLA PIANA DEL SELE per favorire l'elevamento dello standard produttivo; =====

5. offrire consulenza tecnica alle aziende che vogliono intraprendere la produzione della RUCOLA DELLA PIANA DEL SELE al fine di agevolarne l'inserimento nel sistema produttivo; =====

6. conseguire ed espletare l'incarico di vigilanza sulla IGP, in qualità di organo abilitato dalle competenti Amministrazioni dello Stato con l'esecuzione di tutte le funzioni connesse al relativo esercizio, secondo le modalità stabilite dall'ordinamento vigente; tutelare difendere, anche in sede giudiziaria, in Italia e all'estero, e vigilare affinché da parte di chiunque, non vengano usati indebitamente, abusivamente od illegittimamente, anche riferiti a categorie merceologiche diverse, la dicitura RUCOLA DELLA PIANA DEL SELE, il marchio consortile (qualora adottato), il segno distintivo della RUCOLA DELLA PIANA DEL SELE il contrassegno ed ogni altro simbolo o dicitura che la identifichi, ed affinché non vengano usati nomi, denominazioni, diciture e simboli comunque atti a trarre in inganno l'acquirente o il consumatore; =====

7. estendere in Italia ed all'estero la conoscenza e la diffusione della RUCOLA DELLA PIANA DEL SELE, nonché delle sue caratteristiche di qualità svolgendo ovunque apposita promozione ed opera di informazione anche riferita alla sua filiera produttiva; =====

8. operare la scelta dell'organismo di controllo, pubblico o privato autorizzato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012; =====

9. collaborare, per la parte di sua competenza, con gli Organi e gli Uffici dello Stato e delle Regioni competenti in ordine all'applicazione delle norme regolamentari di tutela delle denominazioni di origine; =====

10. mettere a disposizione dello Stato, dell'Unione Europea, delle Regioni, la propria organizzazione per l'esecuzione, per conto o per incarico dello Stato, dell'Unione Europea, delle Regioni, di funzioni che facciano parte degli scopi del Consorzio e per l'attuazione di ogni intervento nel mercato secondo le norme nazionali e/o comunitarie; =====

11. richiedere benefici previsti dalla Regione, dallo Stato e dalla UE. =====

Per il perseguimento di quanto sopra, il Consorzio può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche concedendo fidejussioni, avalli e garanzie. =====

Inoltre il Consorzio nell'ambito degli scopi statutari, svolge le seguenti attività nell'interesse dei consorziati: =

a) favorisce ed aderisce alle iniziative atte ad organizzare e facilitare, anche direttamente la vendita e l'esportazione da parte dei consorziati e che contribuiscano all'affermazione della RUCOLA DELLA PIANA DEL SELE; =====

b) supporta i consorziati nel perfezionamento costante del risultato produttivo, dando loro informazioni, direttive, assistenza ed ausili tecnici e scientifici; =====

c) assiste i soci in ogni questione di interesse comune; =====

d) promuove intese tra i consorziati comunque atte a valorizzare la produzione della RUCOLA DELLA PIANA DEL SELE o ad accrescerne la rinomanza e la conoscenza; =====

e) intraprende qualsiasi iniziativa nell'interesse collettivo dei consorziati. =====

IL PRODOTTO =====

ARTICOLO 4 =====

Ai fini del presente Statuto, per "Rucola della Piana del Sele" si intende la IGP registrata con Regolamento di esecuzione (UE) 1767/2020 della Commissione del 20 novembre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea SERIE L n. 398 del 27 novembre 2020, certificata come tale ai sensi del Disciplinare di Produzione registrato ai sensi della normativa sopra indicata. =====

MARCHIO CONSORTILE =====

ARTICOLO 5 =====

Il marchio che contraddistingue il Consorzio costituirà parte integrante dello statuto. Il marchio collettivo del Consorzio, di sua esclusiva proprietà, è sottoposto alle leggi dello Stato e alle norme comunitarie; in particolare ne è consentita l'utilizzazione a tutti i consorziati sottoposti al sistema di controllo della IGP e comunque ai soggetti autorizzati dal Consorzio stesso. =====

ARTICOLO 6 =====

L'utilizzo del marchio e del contrassegno I.G.P. del "Rucola della Piana del Sele" viene regolamentato dalle norme di legge vigenti in materia. =====

L'utilizzo del marchio e del contrassegno del consorzio diverso dal contrassegno identificativo dell'IGP e la sua immissione sul mercato è disciplinata da un apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'assemblea, previa approvazione da parte del Ministero. =====

ARTICOLO 7 =====



La distribuzione ed il controllo del marchio collettivo di cui all' ARTICOLO 5 deve avvenire con l'osservanza delle modalità previste dal Regolamento. La riproduzione del marchio consorziale o di sue parti ovvero di diciture riferentisi al Consorzio su carta da lettera, materiale di propaganda o stampati di vario genere, dovrà essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione. =====

ARTICOLO 8 =====

I soci hanno il diritto di segnalare al Consorzio ogni violazione dei diritti del marchio collettivo di cui all' ARTICOLO 5. Il Consorzio oltre a quanto previsto al successivo ARTICOLO 24, interverrà con tutti i mezzi consentiti dalle leggi vigenti per colpire l'illecito uso del marchio consortile da parte di terzi o la sua contraffazione. =====

SOCI =====

ARTICOLO 9 =====

Possono aderire al Consorzio tutti i soggetti iscritti nel sistema di controllo, dell'ente di certificazione designato, della "RUCOLA DELLA PIANA DEL SELE IGP". =====

ARTICOLO 10 =====

I soggetti, che hanno le caratteristiche riportate al precedente ARTICOLO 9 del presente statuto, dovranno presentare domanda di adesione al Consiglio di Amministrazione specificando la/le categorie di appartenenza:

1. produttore agricolo; =====
2. confezionatore. =====

La domanda di adesione deve contenere i seguenti elementi: ==

1. ragione sociale; =====
2. nome e cognome del legale rappresentante; =====
3. documento di riconoscimento del legale rappresentante; =====
4. ubicazione della sede legale e operativa; =====
5. certificato d'iscrizione al Piano dei Controlli della Rucola della Piana del Sele Igp; =====
6. fascicolo aziendale - planimetria aziendale con lotti identificativi. =====

Se la richiesta è fatta da persone giuridiche, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dall'atto costitutivo, dallo Statuto, dall'elenco dei soci, con l'ubicazione della sede legale e delle sedi operative. I richiedenti saranno iscritti nel libro dei soci a far data dalla delibera di accoglimento del Consiglio di Amministrazione, a condizione dell'effettuazione del versamento della quota di ammissione che dovrà avvenire entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione. =====

ARTICOLO 11 =====

Gli operatori che vengono ammessi al Consorzio devono pagare una quota di ammissione che andrà a costituire il fondo consortile e che verrà aggiornata annualmente dal Consiglio

di Amministrazione. =====  
Le quote di ammissione, vengono determinate nel seguente modo: =====

- per i produttori in misura pari ad Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) per ettaro di serre dichiarate all'organismi di controllo; =====
- per i soli confezionatori di prima gamma la quota di ammissione viene stabilita in Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), per tutti i restanti confezionatori Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero). =====

**ARTICOLO 12** =====

Ai sensi del D.M. del 12 settembre 2000, n. 410, art. 1, i costi derivanti dalle attività attribuite ai sensi dell'art. 14, comma 15 e segg. della Legge 21 dicembre 1999, n. 526, sono a carico di: =====

- a) tutti i soggetti che aderiscono al Consorzio; =====
- b) tutti i soggetti che, anche se non aderenti al Consorzio, appartengono alle corrispondenti categorie individuate all'art. 4, del D.M. n. 61413 del 12 aprile 2000, e pertanto la categoria dei soli produttori agricoli. =====

Le quote di costi che saranno poste a carico di ciascuna categoria della filiera non potranno superare la percentuale di rappresentanza fissata per la categoria medesima dall'art. 3, del D.M. n. 61414 del 12 aprile 2000, concernente l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP e dagli Statuti dei singoli Consorzi di tutela, nello specifico: =====

- 66% (sessantasei per cento) dei costi a carico della alla categoria dei produttori; =====
- 34% (trentaquattro per cento) dei costi a carico della categoria dei confezionatori. =====

Nell'ambito della quota posta a carico di ciascuna categoria, ogni soggetto appartenente alla categoria medesima dovrà contribuire con una quota commisurata alla quantità di prodotto controllata ed idonea ad essere certificata IGP. =====

I costi consortili relativi alle attività non rientranti tra quelle individuate al comma 15 dell'art. 14, della Legge 21 dicembre 1999, n. 526, graveranno esclusivamente sui soci del Consorzio, mai potranno essere poste a carico dei soci non consorziati. =====

**ARTICOLO 13** =====

Il contributo annuo dovrà essere inderogabilmente versato entro quattro mesi dall'Assemblea annua di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente. =====

**ARTICOLO 14** =====

La domanda d'iscrizione dovrà contenere tutti gli elementi richiesti dalle norme vigenti e dal presente statuto. Se la richiesta di ammissione è fatta da persona giuridica la



domanda sotto forma di dichiarazione di responsabilità ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, deve essere corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto. Il Consorzio potrà in ogni momento verificare le posizioni dei singoli produttori agricoli, confezionatori. La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione. Sulla domanda decide il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle norme del presente Statuto. =====

In caso di rifiuto della domanda di ammissione del socio da parte del Consiglio di Amministrazione, lo stesso potrà adire il Collegio Arbitrale. =====

**ARTICOLO 15** =====

I soci sono obbligati a comunicare al Consorzio, entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui si è verificato, il cambiamento della ragione sociale. Nell'ipotesi di trasferimento aziendale per atto tra vivi, il nuovo proprietario non subentra di diritto, pertanto, se intende far parte del Consorzio, dovrà presentare domanda di ammissione e pagare la relativa quota. =====

**ARTICOLO 16** =====

Il socio è obbligato a non assumere comportamenti lesivi degli interessi del Consorzio e delle sue categorie, o comunque suscettibili di ledere il prestigio e gli interessi degli altri soci. In caso contrario il Socio sarà passibile delle sanzioni di cui all'ARTICOLO 21 del presente Statuto.

**ARTICOLO 17** =====

I soci, che usufruiscono dei marchi consortili di cui all'ARTICOLO 5, dovranno assoggettarsi, sia in azienda che nei locali destinati all'attività di lavorazione, a tutti i sopralluoghi, ispezioni, verifiche anche dei documenti necessari all'applicazione delle norme fissate dal presente Statuto o deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con obbligo di fornire agli incaricati delle verifiche tutte le notizie o i documenti necessari. =====

**ARTICOLO 18** =====

Il socio che non adempia agli impegni assunti nei confronti del Consorzio, violi le disposizioni del presente Statuto o di eventuali Regolamenti del Consorzio, o nei cui confronti vengano accertate dall'organismo di controllo, violazioni al Disciplinare, che provochi, con il proprio comportamento, un danno agli interessi del Consorzio o di altri consorziati, è soggetto oltre che alle eventuali sanzioni erogate dall'Organismo di controllo, anche alle seguenti sanzioni in relazione alla gravità della mancanza: =====

- a) censura con diffida; =====
- b) sospensione dalla marcatura con il marchio consortile di cui all'ARTICOLO 5 per un periodo da uno a sei mesi; =====
- c) sospensione fino ad un anno di tutti i diritti connessi allo status di Socio; =====
- d) esclusione dal Consorzio. =====

La censura è una dichiarazione di biasimo, accompagnata dalla diffida a tenere un comportamento conforme ai doveri di Socio, pena l'applicazione delle sanzioni più gravi. Incorre nelle sanzioni di cui alle lettere b), c) e d) il socio che: =====

- avendo ricevuto la censura con diffida, non abbia adempiuto alla medesima; =====

- abbia commesso una violazione ai propri doveri di particolare gravità o abbia commesso più violazioni. =====

Incorre automaticamente nella sospensione al diritto alla marcatura consortile di cui all' ARTICOLO 5 il socio che si renda moroso nel pagamento dei contributi consortili, e previa diffida a regolarizzare la propria posizione, non ottemperi alla medesima entro il termine assegnatogli, salva l'applicazione della sanzione più grave di cui alla lettera d), nel caso che la morosità si protragga per oltre sei mesi.

Il ritardo nel pagamento dei contributi consortili determina l'applicazione di un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza. =====

Il socio incorre nell'esclusione del Consorzio: =====

1. per avere assunto iniziative commerciali tali da danneggiare gravemente il Consorzio e la sua compagine sociale; =====

2. per persistente morosità nel pagamento delle quote sociali, quando sia già incorso per tale motivo nelle sanzioni di cui alle lettere b) e c); =====

3. per avere, in maniera documentata, disatteso le disposizioni contenute dal Disciplinare di Produzione e sia stata accertata dall'Organismo di Controllo infrazione grave alle leggi e disposizioni vigenti per la produzione, la conservazione, il confezionamento e la commercializzazione del RUCOLA DELLA PIANA DEL SELE; =====

4. per avere falsificato o contraffatto le deleghe di rappresentanza all'Assemblea; =====

5. in tutti gli altri casi in cui il socio si trovi in grave contrasto con quanto disposto dal presente Statuto e per recidiva in comportamenti che abbiano già dato luogo all'applicazione di sanzioni. =====

ARTICOLO 19 =====

Resta, in ogni caso, salvo il diritto del Consorzio ad agire giudizialmente contro il socio inadempiente per i danni causati dal comportamento di quest'ultimo. =====

ARTICOLO 20 =====

Il Consiglio di Amministrazione, accertato un comportamento lesivo del socio, deve contestarlo a quest'ultimo in modo preciso e dettagliato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o con ogni altro sistema idoneo a raggiungere il risultato indicato dalla legge (mail-pec), e con invito a presentare, nel termine perentorio di trenta giorni dal



ricevimento, le proprie giustificazioni, con eventuale esibizione dei documenti e delle prove a proprio discarico. Il Socio può chiedere altresì di prendere visione degli atti sulla cui base è stata formulata la contestazione. =====  
Il Consiglio provvede in merito alle sanzioni con atto motivato, comunicato al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 15 (quindici) giorni dall'accertamento della violazione. =====

#### ARTICOLO 21 =====

Contro le sanzioni disciplinari il consorziato può proporre ricorso al Collegio Arbitrale nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della comunicazione. Il ricorso, entro il termine suddetto, deve essere presentato alla Segreteria del Consorzio, che ne rilascia ricevuta, o inviato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Il ricorso sospende le sanzioni di cui ai punti b), c) e d) dell'ARTICOLO 18, ma il Collegio Arbitrale, immediatamente convocato dal Presidente del Consorzio, può confermare l'esecuzione della sanzione per gravi e giustificati motivi. Successivamente il Collegio, sentito il ricorrente ed acquisito ogni elemento utile, si pronuncia con decisione motivata entro 90 (novanta) giorni dalla data del ricorso. ==

#### ARTICOLO 22 =====

L'importo dei contributi annuali viene determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 (trenta) novembre per l'anno successivo e/o dal regolamento interno in proporzione alla quantità di prodotto controllata e/o certificata dall'Organismo di Controllo e nel rispetto delle percentuali di rappresentatività di ciascuna categoria fissate dalle norme in materia dei consorzi di tutela. =====

#### ARTICOLO 23 =====

I consorziati hanno l'obbligo di: =====  
1. osservare lo Statuto, il disciplinare della RUCOLA DELLA PIANA DEL SELE e i Regolamenti, nonché di attenersi alle delibere prese dagli organi sociali; =====  
2. versare le quote e i contributi nei tempi e nei modi stabiliti a norma del presente Statuto e del Regolamento. =====

#### ARTICOLO 24 =====

La qualità di consorziato si perde per recesso, decadenza ed esclusione, nonché dopo un anno di morosità in assenza di giustificati motivi e per tutti i casi previsti dalla legge. =  
Il socio può recedere in qualsiasi momento o nel caso che abbia cessato l'attività, pur rimanendo vincolato agli impegni pecuniari assunti durante l'esercizio finanziario in corso. La dichiarazione di recesso dev'essere comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione e ha efficacia dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Consorzio. La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del consorziato che abbia perduto i requisiti per l'ammissione. L'esclusione può



essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti di quel consorziato che si sia reso colpevole di infrazione statutaria o regolamentare o che abbia arrecato nocumento ai fini e agli interessi del Consorzio o all'immagine e notorietà del prodotto. E' ammesso il ricorso al Collegio Arbitrale. =====

**FONDO CONSORTILE** =====

**ARTICOLO 25** =====

Il Fondo Consortile è costituito: =====

- a) dalle quote d'ammissione dei consorziati; =====
- b) da eventuali quote consortili straordinarie; =====
- c) dai contributi consortili ordinari (annuali); =====
- d) dai contributi consortili straordinari ed integrativi; =====
- e) dai contributi di Organismi nazionali o sovranazionali, di Enti e privati; =====
- f) dai beni immobili che per acquisti, donazioni e lasciti passino in proprietà del Consorzio; =====
- g) dai proventi di attività e dai contributi versati dai consorziati per i servizi prestati a richiesta dei singoli soci; =====
- h) da ogni altra eventuale entrata straordinaria. =====

**ARTICOLO 26** =====

Per tutta la durata del Consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del Fondo ed i creditori particolari dei consorziati non possono fare valere i loro diritti sul Fondo medesimo. =====

**ORGANI DEL CONSORZIO** =====

**ARTICOLO 27** =====

Sono organi del Consorzio: =====

- l'Assemblea; =====
- il Consiglio di Amministrazione; =====
- il Presidente; =====
- l'Organo di controllo. =====

L'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione devono essere composti secondo le normative di rappresentanza presenti nei DD.MM. del 12 aprile 2000, nn. 61413 e 61414, e successive modificazioni, e precisamente: =====

- 66% (sessantasei per cento) alla categoria produttori; =====
- 34% (trentaquattro per cento) alla categoria dei confezionatori. =====

**ARTICOLO 28** =====

L'Assemblea è composta dai consorziati e/o dai loro rappresentanti. Le sue deliberazioni, validamente adottate, impegnano tutti i Soci. =====

I consorziati eleggono i membri del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui agli articoli seguenti. =====

**ARTICOLO 29** =====

A ciascun consorziato spetta un (1) voto, nonché i voti previsti dal D.M. 12 aprile 2000 nel rispetto dei requisiti



di rappresentatività e della quantità di prodotto  
certificato da ciascuno. =====

**ARTICOLO 30** =====

Ai fini della espressione del voto in Assemblea i  
Consoziati costituiti in Società, anche di persone,  
nomineranno il loro rappresentante legale o un suo delegato.

L'espressione del voto dei soggetti associativi è  
subordinata alla delega scritta dei singoli operatori, come  
individuati all' ARTICOLO 10, specifica per ogni  
convocazione. =====

**ARTICOLO 31** =====

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. =====

L'Assemblea ordinaria: =====

1. approva il bilancio consuntivo e approva le linee di  
massima del preventivo per il successivo esercizio; =====

2. elegge i membri del Consiglio di Amministrazione; =====

3. elegge l'Organo di controllo e, se collegiale, e nomina  
il Presidente del Collegio stesso; =====

4. approva i regolamenti da sottoporre in ogni caso  
all'approvazione del Ministero delle Politiche Agricole e  
Forestali; =====

5. delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del  
Consorzio e approva le quote e i contributi proposti dal  
Consiglio di Amministrazione come previsto al successivo  
ARTICOLO 45; =====

6. delibera su modifiche al Disciplinare di produzione da  
sottoporre all'approvazione del Ministero delle politiche  
agricole alimentari e forestali. Tali delibere vengono  
adottate con le maggioranze previste dall'assemblea  
straordinaria. =====

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata a cura del  
Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno entro i  
termini di legge. =====

L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata quando ne faccia  
richiesta o l'Organo di controllo o Consoziati, produttori  
agricoli o confezionatori, che rappresentino rispettivamente  
il 30% (trenta per cento) del prodotto certificato nell'anno  
precedente dall'Organismo di controllo. In tal caso i  
richiedenti dovranno indicare gli argomenti da trattare e la  
convocazione deve essere effettuata entro trenta giorni dal  
ricevimento della domanda. =====

**ARTICOLO 32** =====

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello  
Statuto, sulla proroga del consorzio, sulla liquidazione,  
sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, sullo  
scioglimento anticipato per mancato raggiungimento  
dell'oggetto sociale e gli altri casi previsti dalla legge. =

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di  
Amministrazione per le materie di competenza o quando ne  
faccia richiesta il l'Organo di controllo. =====

**ARTICOLO 33** =====  
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria deve essere convocata, almeno dieci giorni prima della data indicata per l'Assemblea, mediante avviso con lettera raccomandata A/R, raccomandata a mano, fax, posta elettronica certificata (sempre seguiti da riscontro di ricevimento) o altri mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento. =====  
L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza entro i confini territoriali delle Province di cui al Disciplinare di produzione e l'elenco delle materie da trattare nonché l'indicazione del giorno e dell'ora della seconda convocazione. =====

**ARTICOLO 34** =====  
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentano la maggioranza dei voti validi e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti validi. Le deliberazioni sia in prima e sia in seconda convocazione sono valide se assunte con la maggioranza assoluta dei voti spettanti ai consorziati presenti e/o rappresentati. =====  
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti tanti consorziati che rappresentano la maggioranza dei voti validi e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati presenti e/o rappresentati. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) dei voti validi e deliberano con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei consorziati presenti e/o rappresentati. =====

**ARTICOLO 35** =====  
Le deliberazioni delle Assemblee ordinarie devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatte da un Notaio. =====

**ARTICOLO 36** =====  
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dal Vice Presidente designato dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente nomina il Segretario. =====

**ARTICOLO 37** =====  
Possono partecipare alle assemblee solo ed esclusivamente i soci che sono regolarmente iscritti all'organismo di controllo autorizzato, sempre che non siano sospesi dall'esercizio dei diritti sociali ed a condizione che siano in regola con il versamento dei contributi sociali e di ogni altro impegno finanziario nei confronti del Consorzio. E' ammesso l'istituto della delega da conferire ad altro socio. La rappresentanza è limitata a non più di due (2) deleghe per aderente (socio), e può essere conferita solo per

single assemblee. =====

ARTICOLO 38 =====

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo del Consorzio ed è composto da 6 (sei) consiglieri in rappresentanza dei consorziati produttori agricoli e da 3 (tre) in rappresentanza dei consorziati confezionatori sulla base del prodotto certificato nell'anno precedente e comunque nel rispetto delle norme vigenti in materia. =====

Il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea ordinaria fra i consorziati, nel rispetto delle percentuali di rappresentatività pari al 66% (sessantasei per cento) per la categoria dei produttori agricoli e pari al 34% (trentaquattro per cento) per quella dei confezionatori. =====

I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili. =====

ARTICOLO 39 =====

Ai fini della designazione dei candidati possono essere predisposte più liste comprendenti un numero di candidati non superiore al doppio dei seggi ai quali ha diritto, e che, per ciascun candidato, porti la firma di almeno dieci consorziati, non candidati, e che non abbiano presentato altri candidati. Ai sensi dell'art. 2 della Legge 28 luglio 2016 n. 154, in ciascuna delle liste dei candidati al Consiglio di Amministrazione, almeno un terzo dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato, a pena di inammissibilità della lista. Le liste dovranno pervenire al Consorzio almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea. =====

Le liste saranno riportate dal Consorzio in ordine di presentazione. Ove fossero regolamentate procedure di voto elettronico, dev'essere assicurato il voto segreto. =====

Risultano eletti i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze, il consorziato con maggiore anzianità nel Consorzio. Qualora non siano espresse preferenze sufficienti a coprire i seggi per i mancanti si tiene conto dell'ordine di elencazione nella scheda elettorale, nel caso di più liste nell'ordine di elencazione della lista più votata. Ove vengano presentate liste con numero di candidati insufficiente, i seggi non coperti verranno assegnati dal Consiglio nella sua prima riunione per cooptazione. Qualora i designati cooptati rifiutino l'incarico, il Consiglio provvederà alla sostituzione per cooptazione. Dei risultati delle elezioni sarà data notizia alla compagine sociale entro 30 (trenta) giorni dalla data delle stesse. Qualora nel corso del mandato, vengano a mancare una o più Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione provvederà a sostituirli mediante nomina per cooptazione, secondo le norme dell'art. 2386 cod. civ., nel rispetto della rappresentanza di tutte le categorie di consorziati e delle graduatorie raggiunte in

sede di votazione. La commissione elettorale nominata dal Presidente verificherà il diritto al voto ed i voti attribuiti che devono essere indicati sulla scheda consegnata al consorziato di ciascuna categoria e sottoscritta dal Presidente o dal Segretario della Commissione. =====

#### ARTICOLO 40 =====

Per la nomina e la revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione, si procede sulla base del disposto dell'art. 2383 cod. civ., fatta eccezione per la durata. In caso d'impedimento, dimissioni, decadenza o altro ostacolo all'esercizio del mandato durante il corso del quadriennio si applica l'ARTICOLO 49 del presente Statuto. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei Consiglieri o in caso di dimissioni dell'intero Consiglio, si applica l'art. 2386 cod. civ.. =====

#### ARTICOLO 41 =====

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e un Vice Presidente. Il segretario, potrà essere scelto all'infuori dei membri del Consiglio, nel tal caso il segretario non avrà diritto al voto. =====

#### ARTICOLO 42 =====

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da un terzo dei componenti del Consiglio e, comunque, non meno di quattro volte all'anno. =====  
Le adunanze sono valide quando vi intervenga un terzo dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni saranno verbalizzate in un apposito libro e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Il verbale sarà approvato alla fine della seduta.

#### ARTICOLO 43 =====

E' causa di decadenza automatica dalla carica di Consigliere l'assenza senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio. E' anche causa di decadenza automatica del Presidente la mancata convocazione del Consiglio come previsto dall'ARTICOLO 46. =====

#### ARTICOLO 44 =====

L'eventuale attribuzione di emolumenti e di gettoni di presenza al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione, verrà determinata dall'Assemblea. È facoltà dell'assemblea delegare all'uopo il Consiglio di amministrazione. =====

#### ARTICOLO 45 =====

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo del Consorzio ed ha la competenza in tutte quelle materie che, per legge, non sono espressamente riservate all'assemblea sia essa ordinaria che straordinaria. =====  
Pertanto, fra l'altro, spetta al Consiglio di

Amministrazione: =====

a) deliberare la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria; =====

b) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari; =====

c) deliberare sull'ammissione, il recesso e la decadenza dei consorziati e sulla eventuale esclusione degli stessi; =====

d) determinare per delega dell'assemblea, i compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese spettanti al Presidente, agli amministratori e ai Sindaci; =====

e) approvare i preventivi e i consuntivi di spesa annuali del Consorzio; =====

f) assumere e licenziare il personale del Consorzio fissandone le mansioni e la retribuzione; =====

g) nominare Esperti e Tecnici, ove fosse necessario, per gli adempimenti istituzionali e statutari del Consorzio; =====

h) determinare le quote e i contributi dovuti al Consorzio nel rispetto delle percentuali di contribuzione di ciascuna categoria come previsto nelle norme di legge in materia dei Consorzi di tutela; =====

i) fissare di volta in volta il costo della marcatura e quello dei contributi per le attività a favore dello stesso o a richiesta dai consorziati; =====

l) provvedere alla redazione del bilancio consuntivo annuale e della relazione informativa da allegare allo stesso; =====

m) redigere il progetto del bilancio preventivo; =====

n) autorizzare la sospensione del diritto alla marcatura consorziale; =====

o) compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti idonei per il raggiungimento delle finalità sociali, come, a mero titolo di esempio: deliberare sulle azioni giudiziarie attive e passive, transigere e compromettere in arbitri, comprare e vendere immobili, accettare, donare, rinunciare ad ipoteche legali, acconsentire iscrizioni, cancellazioni, postergazioni di ipoteche, fare operazioni col debito pubblico. =====

Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque delegare, in quanto per legge delegabili, parte degli oggetti di cui sopra al Presidente, ai Vice Presidenti, a uno o più Consiglieri. =====

**ARTICOLO 46** =====

E' altresì facoltà del Consiglio di Amministrazione: =====

- a) nominare nel proprio seno in accordo con il Presidente, un Amministratore Delegato, precisandone le attribuzioni, i poteri ed il relativo compenso; =====
- b) nominare un Direttore, con le modalità di cui all'ARTICOLO 52 del presente statuto, stabilendone i poteri e le mansioni e il compenso; =====
- c) conferire ad uno o più dei suoi componenti deleghe occasionali, determinando di volta in volta il contenuto di esse ed i poteri del delegato; =====

d) assegnare al Segretario del Consiglio, anche quando faccia parte di questo, un'indennità ed attribuirgli, se del caso, specifici compiti per assicurare la regolarità dei servizi di segreteria e la istruzione delle pratiche da sottoporre all'esame del Consiglio medesimo; =====  
e) costituire nel proprio seno commissioni speciali a carattere consultivo e/o esecutivo, allo scopo di affiancare e di assicurare la Presidenza e le strutture nello studio e nella trattazione di argomenti di particolare importanza, nonché per coadiuvare il Consiglio nella fase di esecuzione di progetti complessi e/o di lunga durata. Di tali Commissioni, il Consiglio potrà chiamare a far parte anche persone estranee al Consorzio, in ragione della loro preparazione e competenza; per i componenti di dette Commissioni il Consiglio stabilirà di volta in volta i relativi compensi; =====  
f) predisporre l'adozione da parte del Consorzio di uno o più regolamenti per disciplinare la vigilanza, l'attività pubblicitaria dei Soci, la tenuta dell'elenco dei consorziati, l'accertamento delle violazioni e quant'altro risulti necessario od anche solo opportuno per la esecuzione del presente Statuto. =====

**ARTICOLO 47** =====

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è Presidente del Consorzio e ne ha quindi la rappresentanza legale e la firma sociale. Nell'assenza o nell'impedimento del Presidente tutte le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente a ciò designato dal Consiglio di Amministrazione. =

**ARTICOLO 48** =====

L'organo di controllo, secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei soci in occasione di conferimento dell'incarico, potrà essere costituito da un Sindaco unico iscritto al registro dei revisori contabili o da un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti iscritti all'albo dei revisori dei conti. =====

La nomina dell'Organo di Controllo anche monocratico è obbligatoria; l'Organo di Controllo anche monocratico funzionerà a norma di legge ed inoltre esercita anche il controllo contabile. =====

Sono incompatibili con la carica di componente del Collegio Sindacale e ne determinano la decadenza se eletto, le attività di produzione e/o di promozione pubblicitaria della rucola, nonché di commercializzazione, svolta in qualsiasi forma, in Europa e/o in paesi terzi, direttamente dall'azienda del candidato o da aziende delle stessa partecipate o comunque collegate, o da persone fisiche riconducibili alle stesse. =====

In relazione al precedente comma, i componenti del collegio sindacale ed i candidati alla predetta carica rimetteranno preliminarmente atto notorio o equivalente che specifichi

l'assenza della suddetta causa di incompatibilità. Il Consiglio di Amministrazione accerta la sussistenza dei requisiti richiesti per la domanda. =====

L'organo di controllo, sia esso collegiale o monocratico, dura in carica quattro anni. I suoi membri sono rieleggibili. =====

Il compenso è fissato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. Il Sindaco effettivo che, si dimetta o, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni consecutivamente del Collegio, decade d'ufficio e verrà sostituito fino alla fine del quadriennio mediante nomina per cooptazione del Consiglio di Amministrazione di un membro supplente. Il Collegio sindacale controlla la regolarità amministrativa e contabile del Consorzio secondo le regole dettate al Codice Civile. =====

**ARTICOLO 49** =====

Tutte le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra i soci o tra quest'ultimi ed il Consorzio ovvero tra i soci e l'Organo Amministrativo, ovvero tra il Consorzio e gli amministratori, il liquidatori e i sindaci in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno in ogni caso deferite al giudizio definitivo ed inappellabile di un Collegio Arbitrale composto di tre membri effettivi tutti nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Consorzio. =====

Gli arbitri così nominati eleggeranno un Presidente. =====

Al collegio degli arbitri è esplicitamente riconosciuta la più ampia facoltà e libertà di giudizio sia per la decisione in merito alla controversia sia per la liquidazione delle spese, dei danni eventualmente in favore della parte vittoriosa. Nell'espletare il loro mandato gli arbitri avranno la loro più ampia facoltà di istruttoria e di indagine. In ogni caso il Collegio arbitrale dovrà decidere secondo equità con le modalità dell'arbitrato irrituale senza formalità di procedura ed il suo lodo sarà inoppugnabile. Non potranno venire rimesse al giudizio del Collegio arbitrale le controversie per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. ==

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni dettate dal D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 =====

**ARTICOLO 50** =====

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consta di tre parti: conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea insieme alla relazione e formula uno schema di bilancio



preventivo per il successivo esercizio da approvarsi entro i termini di legge o, qualora particolari esigenze lo richiedano, non oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio consortile. =====

#### ARTICOLO 51 =====

Sono libri obbligatori del Consorzio: =====  
il libro generale dei consorziati da tenersi a cura del Consiglio di Amministrazione; il libro delle adunanze della Assemblea da tenersi a cura del Consiglio di Amministrazione; il libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione da tenersi a cura del medesimo; il libro degli inventari; il libro delle adunanze del Collegio Sindacale da tenersi a cura del Presidente del Collegio stesso. =====

#### ARTICOLO 52 =====

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore della Struttura operativa fissandone le mansioni ed il compenso. Questi è responsabile, per la parte che gli compete, dell'applicazione dello Statuto, dei Regolamenti interni approvati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e di quanto il Consiglio delibera circa l'attività del Consorzio stesso. =====

Il Direttore è responsabile dell'operato di tutto il personale del Consorzio, che da lui dipende. =====

#### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE =====

#### ARTICOLO 53 =====

Il Consorzio addi viene allo scioglimento per una delle seguenti cause: =====

1. decorso del termine; =====
2. conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo; =====
3. deliberazione unanime dei consorziati; =====
4. altre cause previste dalla legge. =====

#### ARTICOLO 54 =====

In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori i quali dovranno redigere il bilancio del Consorzio. Il riparto del risultato di bilancio dovrà essere diviso per il numero totale dei consorziati, in proporzione ai voti che ciascun Socio esprime nell'Assemblea che ha deliberato lo scioglimento. Le spese della Liquidazione graveranno sul Fondo consortile e, se questo non sarà sufficiente a coprirle, esse graveranno pro-quota, su ogni consorziato proporzionalmente al numero dei voti di cui gode per ogni categoria. La quota del consorziato insolvente si accrescerà agli altri consorziati. =====

#### NORME FINALI =====

#### ARTICOLO 55 =====

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Statuto si rimanda alle disposizioni del codice civile in materia. =====

F.to: Vito Busillo, Bellina Santo, Antonio Salvatore, Icilio  
Pierri, Terralavoro Giampaolo, Fortunato Eduardo, Sorgente  
Marino, Monetti Carmine, Irma Sorgente, Terralavoro Antonio,  
Terralavoro Giuseppe, Alfano Tommaso, Valcalcer Massimo,  
Ciro Altamura, Altamura Fabio, Altamura Alfonso, Altamura  
Giuseppe, Giuliano Sante, Alfonso Smaldone, Galante Chiara,  
Annamaria Cascone, De Divitiis Aniello, Gianluca Merola,  
Teresa Lomonaco Notaio (L.S.). =====

La presente in VENTIDUE fogli da  
me firmati è copia conforme all'originale  
munito delle prescritte firme  
e si rilascia per IL SO CRON SENTITO  
DALLA LEGGE  
Mercato San Severino, 24 MARZO 2021

  
